



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA



SETTORE ATTIVITA' SOCIALI E SCOLASTICHE

Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

Approvato con deliberazione C.C.n. 82 del 29/09/2009, esecutiva ai sensi legge

TITOLO I - OGGETTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 - FINALITA' DEL SISTEMA

ART. 3 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA

TITOLO III - SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

ART. 5 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI DI TITOLARITA' PUBBLICA

ART. 6 - RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI: LE CONVENZIONI

ART. 7 - SERVIZI DOMICILIARI

TITOLO IV - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 8 - VISIBILITA' DEI SERVIZI E FACILITA' DI AMMISSIONE

ART. 9 - INFORMAZIONE SUI SERVIZI

ART. 10 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

TITOLO V - AMMISSIONE, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 11 - UTENZA POTENZIALE DEI SERVIZI

ART. 12 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART. 13 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE

ART. 14 - FREQUENZA E TUTELA SANITARIA

ART. 15 - RETTE

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 16 - COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

ART. 18 - FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 19 - SERVIZIO DI REFEZIONE

ART. 20 - RACCORDO CON I PRESIDIO SOCIO-SANITARI PUBBLICI

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 22 - ACCREDITAMENTO

ART. 23 - VIGILANZA

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 24 - NORMA FINALE

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R. 26.04.2002, n° 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con delib. G.R.T. n° 787 del 4.08.2003, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la Prima Infanzia nel territorio del Comune di Altopascio.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento dei figli nei servizi per la prima infanzia, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell’infanzia.
6. I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia.

Art. 3 - Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle

tipologie previste all'art. 4 della L.R. n° 32/2002 e in particolare da:

- a. Nido di infanzia;
- b. Centro dei bambini e dei genitori;
- c. Centro gioco educativo;
- d. Servizio domiciliare.

Art. 4 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. Il Comune di Altopascio esercita sul sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio le funzioni di indirizzo e di controllo. In particolare determina:
 - i servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
 - i servizi accreditati, come previsto al Titolo VII, art. 22 del presente Regolamento, con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'utilizzo dei buoni servizio;
 - il numero di buoni-servizio da attribuire alle famiglie collocate in posizione utile nelle graduatorie di ammissione ai servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta;
 - i criteri per l'attribuzione dei buoni-servizio;
 - i criteri per definire la misura della quota di partecipazione delle famiglie;
 - le iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - i programmi di formazione rivolti a tutti gli operatori impegnati nei servizi educativi per la prima infanzia;
 - le modalità di sperimentazione per l'utilizzo di sistemi di valutazione della qualità;
 - la realizzazione di attività di formazione e di tirocinio necessarie alla formazione ed all'aggiornamento degli educatori domiciliari, di cui al successivo art. 7.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art. 5 – Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

1. Il Comune di Altopascio, con riferimento alla quota di servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali”.

Art. 6 - Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune di Altopascio, nell’ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a. la quota di posti - parziale o totale - riservata dal servizio privato accreditato al Comune di Altopascio;
 - b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Altopascio;
 - c. il sistema di partecipazione delle famiglie ai costi di gestione;
 - d. il valore economico del buono-servizio e le relative forme di liquidazione a carico del Comune di Altopascio;
 - e. le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

Art. 7 - Servizi domiciliari

1. I servizi educativi domiciliari per la prima infanzia sono identificabili nel servizio di un educatore presso l’abitazione della famiglia e nel servizio educativo svolto presso l’abitazione dell’educatore. Il Comune di Altopascio favorisce e pubblicizza l’attività dei servizi domiciliari svolti in conformità alla normativa vigente ed al presente regolamento.

a. Servizio di educatore presso l’abitazione della famiglia

Il servizio di educatore presso l’abitazione della famiglia è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli art. 11 e 12 del Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002 e che abbiano frequentato corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Comune di Altopascio, da altro Ente Pubblico riconosciuto come promotore di servizi di qualità o da Agenzia Formativa accreditata ed integrati da un tirocinio minimo di 150 ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l’infanzia o privato accreditato. Al fine di rendere più consapevole la scelta da parte delle famiglie, il Comune di Altopascio pubblicizza l’elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi.

b. Servizio educativo presso l’abitazione dell’educatore

Il servizio presso l’abitazione dell’educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli art. 11 e 12 del Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002 e che abbiano frequentato corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Comune di Altopascio o da altro Ente Pubblico riconosciuto come promotore di servizi di qualità o da Agenzia Formativa

accreditata ed integrati da un tirocinio minimo di 150 ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia o privato accreditato. Il servizio è rivolto ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha caratteristiche di stabilità e continuità. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque inferiore a 10 metri quadrati. Verificata la rispondenza del servizio ai criteri precedenti, il Comune di Altopascio procede alla pubblicizzazione nel modo ritenuto più opportuno.

2. I servizi di cui ai precedenti punti a e b possono essere svolti anche da società, associazioni e imprese cooperative i cui operatori siano in possesso dei titoli previsti ai precedenti punti a e b.
3. Il Comune di Altopascio sospende la pubblicizzazione del servizio qualora lo stesso venga svolto in modo non conforme a quanto disposto nei commi precedenti.
4. Ai servizi domiciliari non si applicano le disposizioni degli art. 9 e 10 del Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002 e quanto previsto al Titolo VII del presente regolamento.

TITOLO IV

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 8 – Visibilità dei servizi e facilità di ammissione

1. Il Comune di Altopascio garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:
 - a. favorire l'ammissione ai servizi;
 - b. verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune di Altopascio realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Art. 9 - Informazione sui servizi

1. Il Comune di Altopascio coordina la raccolta organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
2. Il Comune di Altopascio garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di ammissione, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria

competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 10 - Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta saranno garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione, previsti per le diverse possibili tipologie di servizio.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
3. La partecipazione, in particolare, si attua:
 - a. mediante colloqui individuali da organizzare antecedentemente all'inserimento ed ogni volta che si riterranno utili;
 - b. mediante riunioni di sezione, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni;
 - c. in incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alle genitorialità;
 - d. con laboratori in cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio, mettendo a frutto le loro competenze professionali;
 - e. con momenti di socializzazione tra i vari soggetti del servizio.
4. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto titolare/gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
5. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
6. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 1 anno; i componenti sono immediatamente rieleggibili e i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
7. Il Comune di Altopascio coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
8. Il Comune di Altopascio promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta e anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

TITOLO V

AMMISSIONE, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 11 - Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta tutti i bambini che siano in regola con i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - residenza nel Comune di Altopascio;
 - aver compiuto il terzo mese di età;
 - non aver superato il terzo anno di età, tenendo comunque presente raccordi di continuità educativa con le Scuole dell'Infanzia territoriali e le relative norme di iscrizione previste dalla legislazione corrente.
2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, a concordare con il soggetto gestore una forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Art. 12 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. Il soggetto titolare/gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'ammissione.
3. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto titolare/gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4. Il Comune di Altopascio promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 13 - Graduatorie di ammissione

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, il soggetto titolare/gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, un apposita graduatoria di ammissione.

2. Il soggetto titolare/gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta determina, tenendo conto del parere espresso al proposito dagli organismi di partecipazione delle famiglie, la tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, prevedendo comunque meccanismi che favoriscano l'ammissione di bambini:
 - a. portatori di handicap;
 - b. il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale;
 - c. il cui nucleo familiare sia monoparentale;
 - d. nel cui nucleo familiare entrambi i genitori siano occupati.
3. Il soggetto titolare/gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti un Nido d'Infanzia nell'anno scolastico precedente hanno diritto all'ammissione al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
5. La tabella di attribuzione dei punteggi elaborata dal Comune di Altopascio per la composizione delle graduatorie di ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo presenti i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, costituisce elemento diretto di orientamento per le scelte adottate dai soggetti gestori di servizi accreditati.

Art. 14 - Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a. la realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio per la presentazione generale del medesimo;
 - b. la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c. forme di inserimento anche di gruppo accompagnate dalla presenza iniziale di un familiare adulto e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di

questa condizione per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza mediante apposito provvedimento del soggetto titolare/gestore.

4. L'ammissione di bambini portatori di handicap si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.
5. Nei servizi educativi per la prima infanzia, un incontro preliminare con i genitori dei bambini che inizieranno la frequenza si realizza nel servizio entro il mese di luglio. I colloqui preliminari si svolgono nella prima settimana di settembre o, comunque, alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza. Alla famiglia viene altresì richiesto, nei primi giorni di frequenza del bambino, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta per il periodo di presenza quotidiana del bambino nel servizio. I nuovi inserimenti di bambini si realizzano generalmente a gruppi e di norma nel mese di settembre; nel caso che, alla fine di dicembre, risultino liberi alcuni posti, una seconda fase di inserimenti si realizza nel mese di gennaio.
6. Il Comune di Altopascio promuove l'adozione dei criteri di frequenza dei servizi di cui ai precedenti commi da parte dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 15 – Rette

1. Il soggetto gestore, se diverso dal Comune di Altopascio, concorda con lo stesso i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi.
2. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento del soggetto gestore.
3. L'Amministrazione Comunale determina ogni anno, con apposito provvedimento, le rette da pagarsi a titolo di compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 16 - Coordinamento psico-pedagogico

1. Il soggetto titolare /gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta assicura le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
 - a. elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - b. indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli operatori;

- c. promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;
 - d. promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri servizi educativi, sociali e sanitari;
 - e. promozione e monitoraggio della qualità;
 - f. sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 17 - Organizzazione del lavoro nei servizi

1. Il personale educativo e ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali, di rapporto numerico personale/bambini, tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale educativo e ausiliario assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con

particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Un'attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

Art. 18 - Formazione permanente

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.
2. Il soggetto titolare /gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede ad organizzare programmi di formazione permanente, lo svolgimento dei quali rientra nell'uso del monte ore annuale previsto per la programmazione, la gestione sociale e l'aggiornamento.

Art. 19 - Servizio di refezione

1. Nei servizi in cui sia previsto viene erogato un servizio di mensa sia per i bambini che per il personale.
2. Un'apposita dieta alimentare viene predisposta e aggiornata sulla base di indicazioni provenienti da specialisti del presidio sanitario pubblico.

Art. 20 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il soggetto titolare/gestore di un servizio educativo per la prima infanzia è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b. disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 21 - Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a. corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002 approvato con delib. G.R.T. n° 787/03;
 - b. rispetto dei vincoli sulla ricettività, sui rapporti numerici fra operatori e bambini e sulla qualità del servizio previsti dal Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002;
 - c. corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio alle previsioni dal Regolamento di esecuzione della L.R. n° 32/2002 e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - d. ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune di Altopascio.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e sottoposta a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune di Altopascio, le informazioni di cui al successivo comma 7.
6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
7. Il soggetto titolare/gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è tenuto a rimettere annualmente al Comune di Altopascio i seguenti dati di consuntivo:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
 - numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
 - numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
 - periodo di apertura e costo totale del servizio;
 - ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
 - schede debitamente compilate relative al monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia per il Servizio Informativo Regionale.
8. Il Comune di Altopascio elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 22 - Accredimento

1. Sono interessati al regime dell'accréditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accréditamento:
 - possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
 - esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;
 - applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
 - disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete zonale;
 - disponibilità dichiarata ad assicurare nell'ambito dell'orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Altopascio, i Comuni limitrofi e gli organismi scolastici;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione e favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio - culturale e/o portatori di handicap, di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
 - esistenza di posti riservati per le emergenze;
 - articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio;
3. Per i servizi privati l'accréditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune di Altopascio.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accredimento al Comune di Altopascio.
5. La domanda di accredimento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.
6. L'accréditamento ha durata triennale e sottoposto a decadenza se annualmente il soggetto gestore non fornisce, su richiesta, al Comune di Altopascio, le seguenti informazioni:
 - dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle

caratteristiche degli utenti;

- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura e costo totale del servizio;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;
- schede debitamente compilate relative al monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia per il Servizio Informativo Regionale.

7. La domanda per il rinnovo annuale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o di rinnovo annuale dello stesso, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione. Deve altresì essere corredata dai seguenti dati di consuntivo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie frequentanti il servizio, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;
- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo, computato relativamente al suo bilancio annuale corrente di gestione con esclusione degli oneri di ammortamento;
- ammontare della retta media mensile a carico della famiglia;
- esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente.

8. Il Comune di Altopascio elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento.

Art. 23 - Vigilanza

1. Il Comune di Altopascio, mediante il Settore Attività Sociali, Scolastiche e Sport, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune di Altopascio rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio

dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 24 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.